



Anna Sammassimo

(ricercatrice di Diritto canonico nell'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, Facoltà di Giurisprudenza)

Il nuovo ordine pubblico concordatario *

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Ordine pubblico e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale - 3. La sentenza n. 16379 del 2014: a) il concetto di convivenza coniugale triennale; b) le contraddizioni della Corte - 4. Un'impostazione giuridicamente logica e metodologicamente corretta - 5. Le "sottintese" esigenze di tutela: a) del coniuge c.d. economicamente debole; b) del coniuge ateo - 6. Conclusioni.

1 - Premessa

Accade spesso che la Corte di Cassazione, in materia di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, intervenga a produrre diritto e a regolamentarne di fatto, anzi, meglio, ad arginarne pesantemente il riconoscimento. A tal fine utilizza come filtro alcune clausole generali quali, ad esempio, il principio di affidamento o della buona fede e ancora l'ordine pubblico.

Leggiamo, così, pronunce che sembrano ridefinire gli impegni assunti dall'Italia in sede concordataria¹ e negare la delibabilità delle sentenze dei Tribunali ecclesiastici più per colmare presunti "vuoti" legislativi che per stringenti motivazioni². Come avviene il 17 luglio 2014 quando, con sentenza n. 16379, le Sezioni Unite, chiamate a comporre un

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 4^a ed., Giappichelli, Torino, 2011, p. 190; **G. FATTORI**, *L'efficacia civile delle nullità matrimoniali canoniche. Il ruolo guida della Cassazione e le dinamiche di delibazione nella nuova giurisprudenza di legittimità*, in *Il Diritto ecclesiastico* 2010, p. 297 ss.; **E.G. SARACENI**, *Ermeneutica della Cassazione sul matrimonio concordatario: tecniche costruttive e definitorie nei confini labili della giurisdizione*, in *Il Diritto ecclesiastico* 2008, p. 677 ss.

² Cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 191, sulla sentenza sempre delle Sezioni Unite del 18 luglio 2008 n. 19809 che per la prima volta considera ostativa alla delibazione per contrarietà all'ordine pubblico la prolungata convivenza dei coniugi protrattasi (nel caso di specie portato davanti alla Cassazione) per venti anni dopo la celebrazione del matrimonio.



contrasto giurisprudenziale dall'ordinanza interlocutoria n. 712 del 14 gennaio 2013 della I sezione civile, tracciano, o meglio ridefiniscono perentoriamente i contorni di un vero e proprio "ordine pubblico concordatario", ben diverso da quello che – come vedremo – era stato prospettato in dottrina all'indomani dell'entrata in vigore dell'Accordo di revisione concordataria. La citata pronuncia, infatti, sancisce che «... la convivenza "come coniugi», protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto», connota nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, e perciò «è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano" ». "Pertanto - continua il Supremo Collegio - "anche in applicazione dell'art. 7 Cost., comma 1, e del principio supremo di laicità dello Stato" la suddetta situazione giuridica osta "alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici": tale impedimento è di carattere generale in quanto prescinde dal vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell' "ordine canonico".

In altri termini le Sezioni Unite ritengono che se i coniugi, dopo avere contratto matrimonio concordatario, convivono per almeno tre anni, poi non possono ottenere, in Italia, il riconoscimento dell'eventuale sentenza ecclesiastica di nullità del loro matrimonio³. La suddetta convivenza coniugale, infatti, costituisce un principio di ordine pubblico italiano.

³ Cfr. Cass., sez. un., 17 luglio 2014, n. 16379, in *Repertorio del Foro italiano*, 2014, voce "Matrimonio", n. 22, nonché, per esteso, in *Nuova giurisprudenza civile*, 2015, I, pp. 36-50, con nota di **U. ROMA**, *Ordine pubblico, convivenza coniugale e pronunce ecclesiastiche di nullità del matrimonio : le sezioni unite suppliscono all'inerzia legislativa con una sostanziale modifica dell'ordinamento*, pp. 50-61. Tra i commenti alla sentenza cfr. pure **M. CANONICO**, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche, ovvero il cammello per la cruna dell'ago*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, n. 25 del 2015; **G. CASUSCELLI**, *Delibazione e ordine pubblico: le violazioni dell'Accordo "che apporta modificazioni al Concordato lateranense"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 28 del 2014; **N. COLAIANNI**, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza coniugale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 26 del 2014; **J. PASQUALI CERIOLI**, *Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche di nullità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 27 del 2014; **E. QUADRI**, *Il nuovo intervento delle sezioni unite in tema di convivenza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Nuova giurisprudenza civile*, 2015, II, pp. 47-60.



A distanza di oltre un anno dalla citata pronuncia l'indirizzo ivi affermato e ribadito nella c.d. sentenza gemella di pari data n. 16380 viene pedissequamente riportato o anche solo semplicemente richiamato dalle più recenti pronunce della I sezione civile⁴, tanto da potersi ormai già considerare un orientamento consolidato. Esso, di fatto, modifica la disciplina dell'Accordo del 1984 e introduce un ingiustificato e invasivo limite al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, sotto le mentite spoglie di un principio di ordine pubblico italiano.

Ma può la convivenza come coniugi, protratta per almeno tre anni, effettivamente considerarsi principio di ordine pubblico interno e, come tale, ostativo al riconoscimento di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale?

Quali sono i principi di ordine pubblico che impediscono la delibazione di dette sentenze? Qual è il concetto di ordine pubblico rilevante nella materia *de qua agitur*?

A tali domande si cercherà di rispondere nel presente lavoro, attenendosi al dato normativo vigente e a un'interpretazione che non travalichi i limiti a essa propri.

2 - Ordine pubblico e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale

La conformità ai principi di ordine pubblico diventa requisito imprescindibile in materia di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nel 1982⁵. Con la sentenza n. 18, infatti, la Corte costituzionale innova⁶ il procedimento camerale originariamente previsto dal Concordato lateranense del 1929 affidando alla Corte d'Appello il

⁴ Vedansi, ad esempio, la sentenza del 27 gennaio 2015 n. 1494 e quella del 2 febbraio 2015 n. 1788.

⁵ La funzionalizzazione del procedimento di delibazione alla salvaguardia dell'ordine pubblico è messa in evidenza da **G. LO CASTRO**, *Competenza delibatoria e competenza diretta del giudice dello Stato sui matrimoni canonici trascritti* (Rileggendo un libro di S. Domianello), in *Il diritto ecclesiastico*, 1994, p. 1065.

⁶ Parte della dottrina ritiene trattarsi di una pronuncia additiva rispetto al comma 6 dell'art. 34; cfr. **F. FINOCCHIARO**, *I Patti lateranensi e i principi supremi dell'ordinamento costituzionale*, in *Giurisprudenza italiana*, 1982, I, 1, p. 956. Altri la considerano invece interpretativa: **F. ADAMI**, *Incostituzionalità di norme concordatarie ed efficacia in Italia di sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale. Commento*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1982, V, p. 983.



compito di accertare che la pronuncia ecclesiastica non contenga disposizioni contrarie, appunto, all'ordine pubblico italiano⁷ [e sia frutto di un procedimento che abbia garantito il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti]. La stessa sentenza precisa che per ordine pubblico italiano debbono intendersi quelle "regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società"⁸.

La dottrina maggioritaria plaude all'intendimento della Corte di circoscrivere l'ordine pubblico a un nucleo essenziale di "regole fondamentali" ma subito si divide sulla determinazione del concetto di ordine pubblico rilevante: se quello c.d. costituzionale⁹ o quello c.d. interno¹⁰ o quello c.d. internazionale¹¹. Alcune Corti d'Appello, dal canto

⁷ Trattasi di controllo analogo a quello (allora) previsto per le sentenze straniere, ma meno penetrante perché la Corte costituzionale mutua, come si è già detto, solo alcuni dei numeri dell'art. 797 cpc e non l'intero procedimento previsto per la delibazione di sentenze straniere; cfr. le considerazioni di **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Matrimonio ed enti tra libertà religiosa e intervento dello Stato*, Vita & Pensiero, Milano, p. 83.

⁸ Cfr., *ex multis*, **G. BARILE**, *Principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e principi di ordine pubblico internazionale*, in **AA. VV.**, *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 97 ss.; **A. QUATTRINI**, *Il procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: diritto di agire e resistere in giudizio e la tutela dei principi dell'ordine pubblico*, in *Giustizia civile*, 1992, p. 495; **A. TRABUCCHI**, *Nota a Cass.*, 29 novembre 1977, n. 5188, in *Giurisprudenza italiana*, 1978, p. 763, sostiene che si possono individuare limiti al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche "nei principi fondamentali che costituiscono la base imprescindibile del nostro ordine civile, come i diritti umani o i diritti elementari della struttura costituzionale".

⁹ Cfr., *ex multis*, **G. BARILE**, *Principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e principi di ordine pubblico internazionale*, cit., p. 110 ss.; **C. CARDARELLO**, *L'ordine pubblico costituzionale come limite alla esecutività delle sentenze ecclesiastiche*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1985, II, p. 104; **E.A. EMILIOZZI**, *Vizi genetici dell'atto di matrimonio e effetti patrimoniali conseguenti*, cit., p. 54; **C. MIRABELLI**, *Alcune osservazioni in margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1982*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1982, p. 473; **F. UCCELLA**, *Sentenze canoniche di nullità matrimoniale e ordine pubblico italiano: prime riflessioni*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1986, p. 597-598.

¹⁰ Per ordine pubblico interno si dovrebbe intendere quello richiamato dagli artt. 1343 e 1418 c.c., come limite all'autonomia privata e consistente "nel complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico e nei principi inderogabili che sono immanenti nei più importanti istituti giuridici del nostro ordinamento"; cfr. Cass. 8 gennaio 1981, n. 189, in *Rivista di diritto internazionale*, 1981, p. 891.

¹¹ Si badi che quando si parla di ordine pubblico internazionale non bisogna lasciarsi confondere dal senso letterale delle parole, le quali potrebbero far pensare a un ordine pubblico comune a più Stati o universale. Invece «non v'è dubbio che l'ordine pubblico



loro, tendono a considerare rigidamente (e anche forzosamente) il suddetto controllo come verifica della conformità della disciplina canonica alla disciplina civilistica.

In tale contesto, già nel 1982 le Sezioni Unite prendono posizione respingendo esplicitamente il riferimento al c.d. ordine pubblico costituzionale¹² ed enunciando il principio della c.d. "maggiore disponibilità"¹³. Esse, cioè, affermano che, data la presenza dell'art. 7 tra i principi fondamentali della nostra Costituzione e, dunque, di una situazione particolare che l'ordinamento italiano riserva all'ordinamento canonico, lo Stato deve avere verso le sentenze canoniche, nel momento della delibazione, maggiore disponibilità rispetto alle sentenze straniere¹⁴.

L'Accordo di revisione del 1984 recepisce la novità introdotta dalla Corte costituzionale e prevede l'applicazione, alla materia *de qua*, degli artt. 796 e 797 c.p.c.¹⁵. Aggiunge, inoltre, nel Protocollo Addizionale, che la Corte d'Appello "dovrà tenere conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto

internazionale è nazionale al pari dell'ordine pubblico interno, in quanto deriva la sua esistenza ed estensione esclusivamente dalla volontà sovrana imperante nel territorio, mentre l'appellativo internazionale sta soltanto ad indicare che esso spiega efficacia nel campo del diritto internazionale privato»; al riguardo cfr., tra gli altri, D.M. BARTOLOMEI, Cenni sul limite dell'ordine pubblico all'applicazione della legge straniera, in Foro italiano 1955, p. 1386.

¹² Il richiamo all'ordine pubblico costituzionale è respinto dalle Sezioni Unite della Cassazione, prima dell'Accordo di revisione concordataria, con sentenza 1 ottobre 1982, n. 5026 (in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1982, p. 1239) e, dopo l'Accordo, con sentenza 11 luglio 1988, n. 4700 (in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1988, pp. 1655 ss.).

¹³ Commentando l'evoluzione della giurisprudenza della Cassazione, il Presidente di Sezione Franco Bile (già estensore di varie pronunce) ricorda che il criterio della maggiore disponibilità venne ideato dalla Cassazione, a seguito della sentenza costituzionale 18/1982, come via intermedia tra il parametro dei principi supremi e l'omologazione totale alle sentenze straniere (*Intervento a tavola rotonda Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione*, in *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, p. 188).

¹⁴ Cfr. Cass. Sezioni Unite 1 ottobre 1982 n. 5026, in *Il diritto ecclesiastico* 1982, II, p. 598 ss. Nello stesso senso, più di recente Sezioni Unite n. 19809 del 2008.

¹⁵ In particolare, il n. 7 del comma 1 dell'art. 797 prevede la delibabilità della sentenza straniera a condizione che la stessa non contenga "disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano"; sull'argomento per una minima bibliografia cfr. E. FAZZALARI, *Relazione*, in *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali e ordine pubblico*, a cura di L. Spinelli, G. Dalla Torre, Padova, 1989, p. 37 e ss.; P. GISMONDI, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione*, in AA. VV., *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli accordi di Villa Madama*, a cura di E. Vitali, G. Casuscelli, Giuffrè, Milano, 1988, p. 165 ss.



origine" (art. 4, b) e che essa comunque "non procederà al riesame del merito"¹⁶.

Attenta dottrina individua allora l'ulteriore categoria dell'ordine pubblico "concordatario", in considerazione proprio della "maggiore disponibilità" predicata dalle Sezioni Unite e di quanto previsto nel nuovo testo concordatario¹⁷. Esso si caratterizzerebbe per una notevole elasticità da intendersi espressione, appunto, della particolare disponibilità dell'ordinamento laico verso quello canonico.

Si tratta del punto più complesso e delicato dell'intera materia, tanto da avere, sia durante il percorso di revisione concordataria che dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 1984, differenti declinazioni¹⁸ da parte della dottrina e della giurisprudenza.

In particolare, quest'ultima mostra notevole incertezza nell'individuazione delle fonti cui attingere per formulare i principi di ordine pubblico rilevanti in materia di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale¹⁹. Prendono così vita e si alternano a colpi di continui ed eclatanti *revirements*, orientamenti tra loro configgenti nell'indicazione di quale categoria si debba applicare alla materia *de qua*,

¹⁶ Al proposito cfr., in particolare, **G. DALLA TORRE**, "Specificità dell'ordinamento canonico" e delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 34 del 2013; **F. ALICINO**, L'altra "faccia" della specificità del matrimonio canonico (A proposito di Cassazione, Sez. Un. 18 luglio 2008 n. 19809), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2009.

¹⁷ Cfr. **R. COPPOLA**, Ordine pubblico italiano e specialità del diritto ecclesiastico: a proposito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un., 1 ottobre 1982, n. 5026, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1982, p. 1261. Diversamente **G. BALENA**, Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in *Rivista di Diritto Processuale*, 1991, p. 62 ss., il quale propende per una nozione di ordine pubblico "ordinaria". Critica tale impostazione pure **R. BOTTA**, La revisione non diplomatica del Concordato lateranense, in *Il diritto ecclesiastico*, 1982, p. 524. L'ordine pubblico concordatario avrebbe inoltre l'effetto fuorviante di elevare a principi di ordine pubblico quelli derivanti dalla normativa concordataria, con la conseguente automatica efficacia in Italia di tutte le sentenze ecclesiastiche; cfr. **F. DALL'ONGARO**, La condicio contra bonum sacramenti ed i limiti dell'ordine pubblico, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1982, p. 1243; **V. SCALISI**, Intervento, in **AA. VV.**, Effetti Civili delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, Giuffrè, Milano, 1985, p. 17; **G. DAMMACCO**, Riflessioni sul c.d. processo di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità, in **AA. VV.**, Concordato e legge matrimoniale, p. 717 e ss.

¹⁸ Cfr. **F. SANTOSUOSSO**, Intervento, in **AA. VV.**, La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli accordi di Villa Madama, cit, p. 181; **F. UCCELLA**, Ordine pubblico italiano e sentenza canonica di nullità matrimoniale (un altro intervento delle sezioni unite; ma continua l'alienazione giuridica), in *Giurisprudenza italiana I*, 1989, p. 79 ss.

¹⁹ **P. DI MARZIO**, Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili, CEDAM, Padova, 2008, p. 168 ss.



se l'ordine pubblico interno (sostanzialmente la disciplina inderogabile del matrimonio civile) o quello internazionale (al riguardo del quale sono oggi particolarmente interessanti gli indirizzi in materia di ordine pubblico "attenuato")²⁰.

3 - La sentenza n. 16379 del 2014

In tale contesto di continua incertezza si inserisce, a 30 anni dall'Accordo di revisione concordataria, la sentenza delle Sezioni Unite del luglio del 2014. Essa determina, come si anticipava, un mutamento sostanziale nella disciplina "pattuita" dallo Stato italiano e dalla Chiesa cattolica in materia di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Riprende l'indirizzo seguito dalle Corti d'Appello forzando il riferimento contenuto nella sentenza costituzionale alle "leggi a base degli istituti giuridici" ed estendendo il controllo dell'ordine pubblico (interno) ben al di là della conformità della disciplina canonica alla disciplina civilistica.

Il Supremo Collegio ritiene, infatti, che se i coniugi, dopo aver contratto matrimonio concordatario, convivono per almeno tre anni, poi non possono ottenere in Italia il riconoscimento dell'eventuale sentenza ecclesiastica di nullità del loro matrimonio. Questo perché la convivenza coniugale triennale costituisce, per l'Alto Consesso, un principio di ordine pubblico italiano a tutela della famiglia e dei valori (anche costituzionali) che a essa fanno capo.

Ma cosa intendono per "convivenza coniugale"?

a) *il concetto di convivenza coniugale triennale*

Le Sezioni Unite prendono nettamente le distanze dalla ben più nota e "civilisticamente" consolidata nozione di coabitazione: ritengono, infatti, che la "convivenza" dei coniugi o "come coniugi" sia cosa ben

²⁰ Cfr., *ex multis*, F. SANTOSUOSSO, *Intervento*, cit., p. 181; F. UCCELLA, *Ordine pubblico italiano e sentenza canonica di nullità matrimoniale (un altro intervento delle sezioni unite, ma continua «l'alienazione giuridica»)*, cit., pp. 79 ss; P. MENGOZZI, *Sovranità dello Stato, ordine pubblico come limite al riconoscimento di sentenze canoniche di nullità matrimoniale e l'Accordo del 18 febbraio 1984 di modificazione del Concordato lateranense*, in AA. VV., *I nuovi accordi fra Stato e Chiesa. Prospettive di attuazione (Atti del XXXVI Convegno nazionale di studio. Roma, 6-8 dicembre 1985)*, Giuffrè, Roma, 1977; F. FINOCCHIARO, *Giurisdizione ecclesiastica, diritto alla tutela giudiziaria e principi d'ordine pubblico davanti alla Corte costituzionale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1982, p. 563. Sul tema dell'ordine pubblico internazionale attenuato, per una trattazione sintetica ed esaustiva, cfr. F. MOSCONI - C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, I, 6^a ed., UTET, Torino, 2013, p. 262.



diversa e si sostanzia in una “consuetudine di vita comune”, un “vivere insieme stabilmente e con continuità nel corso del tempo o per un tempo significativo tale da costituire legami familiari”. Solo così intesa essa costituisce un aspetto essenziale del matrimonio-rapporto e si caratterizza,

“secondo il paradigma dell’art. 2 Cost., come manifestazione di una pluralità di «diritti inviolabili», di «doveri inderogabili», di «responsabilità» anche genitoriali in presenza di figli, di «aspettative legittime» e di «legittimi affidamenti» degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari”.

A ulteriore specificazione del concetto spiegano che, per essere correttamente individuata sul piano giuridico, la suddetta nozione deve essere specificata in un duplice senso. Innanzitutto, deve essere “esteriormente” riconoscibile attraverso fatti e comportamenti (non altrimenti specificati né, si ritiene, specificabili) che vi corrispondano in modo non equivoco e, perciò, essere anche dimostrabili in giudizio da parte dell’interessato. Poi, deve durare un periodo di tempo sufficiente perché possa qualificarsi “stabile”. Non sfugge alla Corte come tale “stabilità” non sia temporalmente determinata né dalla giurisprudenza costituzionale né dalle Corti Europee né, tantomeno, dalla legge. Le ragioni sono evidenti anche per le Sezioni Unite: nei rapporti di convivenza sono decisive le circostanze del caso concreto. A ciò può però ovviarsi, sempre secondo l’Alto Consesso, facendo riferimento alla normativa in tema di adozione. Sarebbe, infatti, “del tutto evidente, naturalmente *mutatis mutandis*” che essa possa essere riferita anche all’ipotesi di delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. La convivenza dei coniugi protrattasi per almeno tre anni sarebbe, cioè, garanzia di stabilità familiare che consente, per un verso, in positivo, di procedere all’adozione e, per altro verso, in negativo, di non procedere al riconoscimento di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale²¹.

Dunque, la Corte, per fornire di un sostegno giuridico (o almeno di una stampella) il suddetto termine triennale, non potendo fare riferimento alla normativa e giurisprudenza in tema di separazione o di scioglimento

²¹ Si legge, infatti, nella sentenza che “a ben vedere, convergono infatti in tal senso tutti gli argomenti fondati sia sulla distinzione tra “matrimonio – atto” e “matrimonio – rapporto”, sia sugli elementi essenziali del rapporto matrimoniale come sintesi di diritti, di doveri e di responsabilità, sia sulla valorizzazione della convivenza coniugale con le individuate caratteristiche, segnatamente di “stabilità” e di “continuità”, sia e soprattutto – per quanto ora specificamente rileva – sul “criterio dei tre anni successivi alle nozze” quale “requisito minimo presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto matrimoniale”.



o di nullità del matrimonio, va a “scomodare” quelle italiana, europea e internazionale in materia di adozione. Peccato, però, che la *ratio* sia ben diversa da quella in esame, dove la coppia, lungi dall’inseguire un progetto genitoriale, si è già separata (e quasi sempre ha anche divorziato), è in giudizio per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del loro matrimonio e non trova un accordo per ragioni economiche o – ancora più spesso – per mero rancore personale. Dunque, se anche il suddetto termine triennale potesse considerarsi un principio di ordine pubblico in materia di adozione, sono tutt’altro che evidenti le ragioni a supporto di un’applicazione “analogica” di esso alla materia della nullità matrimoniale²².

Si potrebbe pensare che le Sezioni Unite avessero in realtà già in animo il termine triennale desumendolo, *a contrariis*, dalla disciplina, oggi abrogata, prevista dalla legge sul divorzio e abbiano voluto rivestirlo di una differente giustificazione, proprio a causa del dibattito, acceso all’epoca della sentenza, sul c.d. divorzio breve. Hanno così attinto dalla disciplina dell’adozione senza curarsi troppo delle difficoltà logiche di una tale trasposizione.

L’ipotesi non deve essere tanto peregrina se pure la I sezione civile, nella più recente pronuncia n. 1788 del 2 febbraio scorso, quanto al suddetto termine triennale, “candidamente” afferma che

*“del resto, ulteriormente, ci si potrebbe a contrario riferire al medesimo periodo nell’ambito della disciplina matrimoniale: è richiesto (almeno finora: esistono progetti di legge all’esame del parlamento per una riduzione, seppur limitata ad alcuni casi) un periodo di tre anni di ininterrotta separazione titolata (giudiziale o consensuale) a partire dall’udienza presidenziale, quale presupposto della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi ...”*²³.

²² Persino chi, in dottrina, ha subito accolto con entusiasmo “la rilevanza attribuita finalmente alla convivenza coniugale come motivo ostativo di ordine pubblico” alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ha ritenuto il riferimento alla legge sull’adozione “eccentrico e non adeguatamente motivato”; cfr. **N. COLAIANNI**, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza coniugale*, cit., p. 15; di medesimo avviso **J. PASQUALI CERIOLI**, *Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni Unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla “delibazione” delle sentenze ecclesiastiche di nullità*, cit., p. 18.

²³ La I sezione non manca comunque di precisare di condividere pienamente l’articolato e approfondito percorso argomentativo delle Sezioni Unite, che spaziano (“*indicando una pluralità di riscontri, ancorché indiretti*”) dalla disciplina matrimoniale del codice civile ai principi generali dell’ordinamento, dall’Accordo di Villa Madama alle fonti di diritto europeo e comunitario fino alle statuizioni delle Corti internazionali. Una



b) le contraddizioni della Corte

La motivazione della sentenza citata mostra importanti ed evidenti contraddizioni logiche.

Innanzitutto, le stesse Sezioni Unite mettono nero su bianco che non c'è un principio legislativo o comunque giuridico che faccia riferimento al concetto di "stabile convivenza" in materia di scioglimento o nullità del matrimonio. Se non c'è, *ça va sans dire*, non può ovviamente considerarsi un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico. Se non può considerarsi principio fondamentale, altrettanto ovviamente ancor meno può costituire un principio di ordine pubblico ostativo al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

Dunque, la c.d. convivenza coniugale non solo non rientra, per citare la sentenza del 1982, in quei "canoni essenziali cui si ispira in un determinato momento storico il diritto dello Stato" ma neppure in quelle "regole fondamentali che definiscono la struttura dell'istituto matrimoniale così accentuata da superare il margine di maggiore disponibilità che l'ordinamento statale si è imposto rispetto all'ordinamento canonico". Essa non è desunta né potrebbe essere desumibile dalle "leggi a base" del matrimonio nell'ordinamento civile. Non può dirsi neppure una particolarità di esso. Allora non può affatto costituire un limite di ordine pubblico ostativo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale²⁴.

Incurante di tali rilievi, la Cassazione, senza nessun esplicito e chiaro appiglio normativo, riconferma il concetto di convivenza coniugale triennale tra le peculiarità fondamentali della disciplina civilistica dell'istituto matrimoniale e, conseguentemente, tra quei valori a contrasto con i quali si deve negare il riconoscimento dell'eventuale sopravvenuta sentenza ecclesiastica di nullità.

Non solo.

costruzione degna delle scale di Escher, quella della sentenza delle Sezioni Unite, dove tutto converge sul riferimento alla disciplina adozionale che "diventa più generale e prescinde dalla circostanza che i coniugi abbiano o meno figli".

24 A rischio di creare, nel caso si negasse la delibabilità delle sentenze ecclesiastiche per sopravvenuta convivenza tra coniugi, "una forma surrettizia di matrimonio di fatto, tale perché il persistere degli effetti giuridici del rapporto coniugale non è collegato all'esistenza di un matrimonio valido, o convalidato, ma al mero fatto della passata convivenza, laddove il matrimonio-atto è stato dichiarato nullo nell'ordinamento in cui è stato stipulato"; cfr. **F. FINOCCHIARO**, in *La convivenza coniugale come ostacolo per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio*, in *Giustizia civile*, 1987, I, p. 1900 ss.; **E. QUADRI**, *Impressioni sulla nuova giurisprudenza delle sezioni unite in tema di convivenza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Foro italiano*, 1989, I, p. 427 ss.



Le Sezioni Unite riconoscono un'eccezione al principio giuridico individuato, nell'ipotesi in cui i coniugi chiedano il suddetto riconoscimento congiuntamente: in tal caso, infatti, il principio di ordine pubblico non è (più) ostativo alla delibazione. Dunque, la circostanza della convivenza triennale non può essere rilevata d'ufficio dal giudice italiano ma deve necessariamente essere eccepita dalla parte che si oppone alla delibazione. Anche tale assunto è stato recentemente ribadito dalla I sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 1789 del 2 febbraio 2015. La pronuncia ha confermato che trattasi di eccezione in senso stretto e, come tale, deve essere proposta all'atto della costituzione (tempestiva) del convenuto, al pari dell'eccezione circa l'interruzione della separazione ai fini della pronuncia di divorzio²⁵. Ciò, però, contrasta palesemente con il rilievo che, dal punto di vista processuale, la rilevabilità del limite dell'ordine pubblico rientra indefettibilmente nell'*officium iudicis*, a prescindere dall'atteggiamento delle parti e dal fatto che esse presentino o no un ricorso congiunto²⁶.

4 - Un'impostazione giuridicamente logica e metodologicamente corretta

Il Supremo Collegio ribadisce che è il c.d. ordine pubblico interno la categoria cui fare riferimento per individuare quei valori giuridici a fronte della cui violazione negare il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Considera, inoltre, tutt'altro che eccezionali i casi in cui la Corte possa negare la delibazione della sentenza ecclesiastica, privilegiando una visione del suddetto filtro affidato alla Corte d'Appello a maglia c.d. stretta, cioè non limitato ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico²⁷.

Tale orientamento, però, sembra supportato più da pregiudizi ideologici che non da motivazioni specificamente e squisitamente

²⁵ Singolare, ancora una volta, appare la motivazione data dai Giudici della I sezione: *“Si tratta di interpretazione che questo Collegio condivide e che ben esprime una scelta di rispetto dell'autonomia delle parti (libero il convenuto di proporre o meno l'eccezione), con l'apposizione di un limite alla valutazione, altrimenti troppo incisiva, del giudice, così invece opportunamente scevra da ogni forma di paternalismo”*. Dunque, per la Corte, *“come il diritto a chiedere la nullità o l'annullamento matrimoniale spetta alle parti, anche lo strumento per paralizzare l'azione rimane nella loro disponibilità”*.

²⁶ Al proposito si vedano le puntuali osservazioni di **L.P. COMOGLIO**, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche e ordine pubblico flessibile*, in *Jus-online* 2/2015, in particolare p. 17 e ss.

²⁷ Al riguardo si vedano le considerazioni di **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Matrimonio ed enti tra libertà religiosa ed intervento dello Stato*, cit., p. 87.



giuridiche. Ancora, sembra ignorare gli effetti negativi che provoca nei confronti degli impegni concordatari nel momento in cui, di fatto, ritiene l'ordine pubblico un limite "normale" e non, come invece dovrebbe, "eccezionale" alla apertura che l'ordinamento statale mostra verso gli ordinamenti stranieri²⁸. Il pericolo evidente (ormai realtà) è, infatti, di limitare in maniera eccessiva la possibilità di riconoscere effetti civili a una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, facendo così diventare residuale tale ipotesi.

Al proposito, due osservazioni s'impongono: la prima, interpretativa, *de iure condito*, e la seconda, programmatica, *de iure condendo*.

Innanzitutto, si ritiene che, allo stato delle cose, l'indirizzo normativamente e metodologicamente più appropriato parrebbe quello di ritenere ostativi alla delibazione anche delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale quei principi di ordine pubblico richiamati dall'art. 64 della Legge n. 218 del 1995 come limite all'efficacia in Italia degli atti di uno Stato estero o di un ordinamento a essa estraneo. Già l'evocazione dell'ordine pubblico italiano nella sentenza n. 18 del 1982 e poi nel Protocollo Addizionale all'Accordo del 1984, secondo la formula dell'ora abrogato art. 797 n. 7 c.p.c. (ora sostituito proprio dal citato art. 64), riguarda l'ordine pubblico che presiede ai rapporti fra l'ordinamento dello Stato e gli ordinamenti stranieri o solo estranei, come, appunto, l'ordinamento canonico²⁹. Si tratterebbe, cioè, del c.d. ordine pubblico internazionale, ossia di quell'insieme dei principi che attengono al collegamento fra ordinamenti reciprocamente indipendenti.

Si consideri, del resto, che oggi, dato l'attuale assetto dei rapporti tra ordinamento italiano, ordinamento europeo e ordinamento internazionale, la stessa distinzione tra ordine pubblico c.d. interno e ordine pubblico c.d. internazionale sembra ormai obsoleta e merita forse di essere superata. Del resto, la stessa sentenza n. 16379 sembra condividere tale opinione quando, in motivazione, fa riferimento non solo al codice civile e ai principi generali dell'ordinamento italiano ma anche

²⁸ Così **R. BOTTA**, *L'inutile concordato*, in *Giurisprudenza italiana*, 1988, I, pp. 209 ss.

²⁹ Cfr., tra gli altri, **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 480. *Contra*, tra gli altri, **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 189, per il quale "non si può affermare che l'ordine pubblico italiano evocabile nella materia in questione sia il medesimo che, in base all'abrogato art. 797 n. 7 cpc, portava limiti alla delibazione delle pronunce straniere e che oggi, in base agli artt. 64 lett. g) e 67 della legge n. 218 del 1995 può impedire – se contestato – il loro riconoscimento, perché sia per i profili di diritto sostanziale sia per i profili di diritto processuale occorre tenere presente al tempo stesso quel limite posto dal doversi tenere conto della "specificità dell'ordinamento canonico" di cui all'art. 4 lett. b) del Protocollo addizionale".



alle fonti di diritto europeo e comunitario fino alle statuizioni delle Corti internazionali.

Inoltre, ragioni di armonia sistematica dovrebbero indurre a “non ribaltare nel suo contrario il principio della maggiore disponibilità riservato alle sentenze ecclesiastiche”³⁰. Tanto più oggi, dopo che la riforma del diritto internazionale privato nel lontano (ormai) 1995 ha praticamente instaurato un procedimento automatico di riconoscimento delle sentenze straniere.

Qui si inserisce l’argomento *de iure condendo*: si ritiene, infatti, opportuna l’assimilazione del riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale alle sentenze straniere.

Pur escludendosi, infatti, da certa dottrina la possibilità di considerare il giudice ecclesiastico come il giudice di uno Stato straniero³¹, trattandosi solamente di un giudice esterno all’ordinamento italiano³², non

³⁰ O. FUMAGALLI CARULLI, *Matrimonio ed enti tra libertà religiosa e intervento dello Stato*, cit., p. 83 ss. *Contra* J. PASQUALE CERIOLI, *La “maggiore disponibilità” nei confronti del diritto canonico matrimoniale: una formula “ellittica” al vaglio dell’evoluzione dell’ordine pubblico*, in *Diritto e religioni* 2008, I, pp. 344 ss.

³¹ In dottrina si esclude la possibilità di considerare il giudice ecclesiastico come il giudice di uno stato straniero trattandosi semplicemente di un giudice esterno all’ordinamento dello Stato. In tal senso cfr. F. FINOCCHIARO, *Relazione conclusiva*, in AA. VV., *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di F. Cipriani, Napoli, 1992, p. 257; S. GHERRO, *Riserva o concorso di giurisdizione?*, p. 187; M. TEDESCHI, *Problemi e prospettive*, in AA. VV., *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile. Cooperazione e concorso in materia matrimoniale*, p. 325; V. SCALISI, *Intervento*, in AA. VV., *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 235-236; G. BALENA, *Sui rapporti tra il giudizio ecclesiastico ed il giudizio civile*, in AA. VV., *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 227-228; M. CANONICO, *L’applicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. famiglia*, 1996, p. 318: “... pur ammettendo l’avvicinamento delle sentenze ecclesiastiche a quelle straniere in sede di riconoscimento, resta comunque discutibile la possibilità di equiparare tout court alle pronunce del giudice straniero le decisioni dei tribunali ecclesiastici, emanate sì da organi appartenenti ad un ordinamento indipendente e sovrano, distinto ed esterno rispetto a quello italiano, ma non del tutto parificabili alle decisioni promananti dagli organi giurisdizionali di Stati esteri”.

³² In tal senso cfr., tra gli altri, F. FINOCCHIARO, *Il matrimonio “concordatario” tra giurisdizione della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, in AA. VV., *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, cit., p. 272 ss.; ID., *Relazione conclusiva*, cit., p. 257; S. GHERRO, *Riserva o concorso di giurisdizione?*, p. 187; M. TEDESCHI, *Problemi e prospettive*, in AA. VV., *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., p. 325; V. SCALISI, *Intervento*, cit., pp. 235-236; G. BALENA, *Sui rapporti tra il giudizio ecclesiastico e il giudizio civile*, in AA. VV., *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 227-228; M. CANONICO, *L’applicabilità della legge di riforma*, cit. p. 318: “pur ammettendo l’avvicinamento delle sentenze ecclesiastiche a quelle straniere in sede di riconoscimento resta comunque discutibile la possibilità di equiparare tout court, alle pronunce del giudice straniero, le



si può certo ignorare, pur senza entrare nel merito della questione della sovranità internazionale della Santa Sede³³, come il Concordato lateranense (e l'Accordo di revisione del 1984) sia a tutti gli effetti un trattato internazionale.

decisioni dei tribunali ecclesiastici, emanate sì da organi appartenenti ad un ordinamento indipendente e sovrano, distinto ed esterno rispetto a quello italiano, ma non del tutto parificabili alle decisioni promananti dagli organi giurisdizionali degli Stati esteri". In tempi meno recenti in tal senso autorevolmente anche **A. DE VALLES**, *Valore ed efficacia della giurisdizione ecclesiastica per il diritto italiano*, in *Rivista di diritto processuale civile* 1925, I, p. 305 ss; **A.C. JEMOLO**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1975, p. 194 ss.; **ID.**, *I tribunali ecclesiastici e le loro sentenze*, p. 152; **ID.**, *Tribunali della Chiesa e tribunali dello Stato*, p. 130; **O. GIACCHI**, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 1970. *Contra* **A. CHECCHINI**, *La giurisdizione ecclesiastica matrimoniale nell'ordinamento giuridico italiano*, in **AA. VV.**, *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, Vita e Pensiero, Milano, vol. II, 1939, p. 265 ss.

³³ Al riguardo si veda **P. MENGOZZI**, *Sovranità della Chiesa e ordine internazionale*, in **AA. VV.**, *La Chiesa cattolica: la questione della sovranità*, a cura di A. Perego, Vita e Pensiero, Milano, 2015, per il quale «la concezione della sovranità e della personalità internazionale della Chiesa sostenuta dalla più recente dottrina internazionalista si differenzia rispetto a quella canonistica e rispetto a quella di una meno recente dottrina internazionalista per il fatto che non condivide l'idea secondo la quale la Chiesa – e per essa la Santa Sede – ha personalità internazionale “per il solo spirituale”» e anzi ritiene che «la soggettività internazionale della Chiesa cattolica non è limitata. Lo ha rilevato anche il Segretario di Stato, Cardinale Bertone, nel discorso di apertura dell'anno accademico 2010-2011 della Pontificia Università Lateranense. La circostanza che le finalità della Chiesa siano, secondo il proprio ordinamento interno “primariamente” religiose non significa che esse siano “solo” religiose. Essa, sul piano internazionale, pone in essere altre attività ontologicamente distinte da attività religiose al pari di qualunque altro soggetto di diritto internazionale che agisca per favorire il disarmo e per la difesa della causa dell'uomo, della concordia e della fraternità tra i popoli» (pp. 1-2). Nello stesso senso cfr., tra gli altri, **V. DEL GIUDICE**, *Corso di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giuffrè, Milano, 1941, p.66; **R. QUADRI**, *Diritto internazionale pubblico*, 4^a ed., Priulla, Palermo, 1963, p. 429; **G. ARANGIO-RUIZ**, *L'État dans le sens du Droit des Gens et la notion du Droit International*, Cooperativa libraria universitaria, Bologna, 1975; **ID.**, *On the nature of the International Personality of the Holy See*, in *Revue belge de droit international*, 1996, p. 354; **B. CONFORTI**, *Diritto internazionale*, ESI, Napoli, 1995, p. 28; **P.A. D'AVACK**, *Vaticano e Santa Sede*, a cura di C. Cardia, il Mulino, Bologna, 1994, p. 59. *Contra* **M. CONTE A CORONATA**, *Compendium iuris canonici*, Romae, 1940, p. 648 ss.; **G. BALLADORE PALLIERI**, *Diritto internazionale pubblico*, Giuffrè, Milano, 1962, p. 106; **C. CARDIA**, *Il Governo della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 1984, p. 95; **ID.**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 2^a ed., il Mulino, Bologna, 1996, p. 266 ss.; **A. BETTETINI**, *Sul titolo di partecipazione della S. Sede alle Organizzazioni e alle Conferenze internazionali*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1996, p. 723 ss.; **F. BOLOGNINI**, *Santa Sede (dir. can.)*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XLI, Giuffrè, Milano, 1989, p. 284; **E. GIARNIERI**, *Lo status della Santa Sede e della Svizzera. Una neutralità differenziata*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 68.



Ancora è da considerarsi che, nel caso di cui si tratta, occorre decidere sulla delibabilità di sentenze pronunciate applicando il diritto canonico, cioè un diritto diverso da quello italiano³⁴ e che molto ha influito storicamente proprio sulla definizione di quest'ultimo.

Invece, singolarmente e senza alcuna ragionevole giustificazione una concezione ristretta della sovranità statale continua a presiedere al riconoscimento delle sole sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale³⁵. Il procedimento di delibazione di tali sentenze risulta oggi, infatti, l'ipotesi di maggiore chiusura formale del nostro ordinamento ai valori e principi veicolati, nella materia *de qua*, da un ordinamento esterno. Ciò non solo in quanto il loro riconoscimento – a norma dell'art. 8 n. 2 dell'Accordo – è necessariamente condizionato all'esito positivo di un procedimento giurisdizionale, attivato su domanda e a spese dell'interessato, volto a un previo controllo di conformità del contenuto di tali sentenze con stringenti principi di ordine pubblico. Ma anche e soprattutto per l'intervento "interpretativo" delle Sezioni Unite, che ha definitivamente consacrato una concezione c.d. a maglia stretta del suddetto filtro. Ciò sembra tanto più paradossale se solo si considera che è stato proprio l'art. 34 del Concordato del 1929 tra la Santa Sede e l'Italia ad avere costituito

*"lo starting point di un benefico processo di rivisitazione dei caratteri propri dello Stato e del suo ordinamento, un processo di rivisitazione che, se ha dato poi le sue manifestazioni più evidenti e rilevanti con la Costituente e con l'adozione di disposizioni importantissime della Costituzione (quali, ad esempio, il n. 2 dell'art. 1, gli artt. 2, 3, 7, 8, 10, 11 e 114 e ss.), non ha mancato di dare copiosi frutti anche in materia di apertura a valori giudiziali di ordinamenti distinti dall'ordinamento italiano"*³⁶.

³⁴ Cfr. F. SANTOSUOSSO, *Intervento*, in AA. VV., *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 181; F. UCCELLA, *Ordine pubblico italiano e sentenza canonica di nullità matrimoniale (un altro intervento delle Sezioni Unite, ma continua "l'alienazione giuridica")*, in *Giurisprudenza italiana*, 1989, vol. I, p. 79 ss.

³⁵ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 199; P. BIAVATI, *Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto*, cit., pp. 180-181, il quale in particolare rileva il "curioso (ma non troppo) fenomeno, per cui lo Stato italiano si è in parte riappropriato di sovranità e giurisdizione in materia di effetti civili e di nullità del matrimonio canonico, nello stesso tempo in cui cedeva ampie fette di giurisdizione ad altri ordinamenti: le frontiere della giurisdizione civile servono a cogliere con molta chiarezza i veri rapporti di forza nella società".

³⁶ P. MENGOZZI, *Sovranità dello Stato, ordine pubblico*, cit., pp. 137-138. L'Autore molto acutamente nota che "come spesso avviene nella vita sociale – e più in generale accade anche in natura – nello stesso momento in cui un fenomeno, il nazionalismo, tendeva ad arrivare alle sue manifestazioni più acute, quasi per una legge di conservazione e per l'operare di un principio di azione-reazione, si sono messi in moto nel 1929 degli elementi di segno opposto che a chi, sulla



5 - Le "sottintese" esigenze di tutela:

a) del coniuge economicamente debole

Attenta dottrina ritiene che l'indirizzo affermato dalle Sezioni Unite maschere l'apprezzabile intento, nella perdurante inerzia del legislatore, di parificare la tutela economica del c.d. coniuge debole³⁷ prevista per il caso di sentenza di nullità matrimoniale rispetto a quella per la sentenza di divorzio³⁸.

Si ricorderà come nel 1988 le Sezioni Unite avevano rivolto al legislatore l'invito di assimilare, laddove possibile, gli effetti della nullità del matrimonio a quelli scaturenti dal divorzio, in modo tale che la procedura di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del vincolo matrimoniale sia richiesta soltanto da quei cittadini fedeli che "sentono l'esigenza di porre fine a un sacramento non più voluto" e non, dunque, al solo scopo di evitare gli effetti economici negativi che il divorzio comporterebbe nei loro confronti³⁹.

Effettivamente, la tutela del coniuge che subisce la dichiarazione di nullità, offerta dal codice civile, può sembrare del tutto insoddisfacente e comunque "ridotta" rispetto alla tutela del coniuge divorziato⁴⁰.

La dottrina non ha mancato di denunciare "scandalosi" processi di nullità matrimoniali, dichiarate dal giudice ecclesiastico e poi successivamente delibate nell'ordinamento italiano, per il solo scopo di sottrarsi alle conseguenze spesso onerose che la pronuncia di divorzio comportava⁴¹. È però da obiettare a tali critiche che se in passato ciò

base appunto di istanze nazionalistiche, tendeva a far affermare il carattere assoluto della sovranità dello Stato e dei suoi poteri, sono riusciti ad imporre dei limiti con riferimento all'una ed agli altri".

³⁷ Cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 192; **S. DOMIANELLO**, *Gli effetti economici dell'invalidità dei matrimoni concordatari*, Milano, 2006; **E. CAMASSA**, *Divorzio, nullità canonica ed effetti economici: una soluzione de iure condendo*, in *Annali* 2002-2004, p. 201 ss.

³⁸ Cfr. **E. QUADRI**, *Patologia del matrimonio e rapporti patrimoniali: prospettive di riforma delle conseguenze della dichiarazione di nullità*, in *Foro italiano*, 1990, V, c. 19 ss.

³⁹ Cfr. **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, cit., p.467.

⁴⁰ Cfr. **E.A. EMILIOZZI**, *Vizi genetici dell'atto di matrimonio e effetti patrimoniali conseguenti*, cit., p. 39; **G. BADIALI**, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni nel nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2000, p. 40 ss.; **N. MARCHEI**, *La giurisdizione dello Stato*, cit., p. 58 ss.; **G. LO CASTRO**, *Rilevanza civile*, cit., p. 71.

⁴¹ Così **V. CARBONE**, *La giurisprudenza della Cassazione sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in **AA. VV.**, *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di F. Cipriani, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, p. 26 ss.



poteva anche essere vero, ai nostri giorni la percentuale di cause di nullità matrimoniale introdotte davanti ai Tribunali ecclesiastici per mere motivazioni economiche è, però, decisamente bassa, se non praticamente inesistente. Anche in virtù dei recenti orientamenti della giurisprudenza civile proprio in tema di divorzio.

Non sono dunque fondate le ragioni per cui si continua a lamentare una situazione che è tale solo sulla carta. È invece effettivo che l'indirizzo affermato dalle Sezioni Unite rischi di favorire il coniuge mosso da motivazioni tutt'altro che nobili o meritevoli di tutela. Non sono pochi, infatti, i casi in cui le opposizioni a una sentenza di nullità matrimoniale sono dettate da mero ed esclusivo risentimento o desiderio di vendetta nei confronti del coniuge per impedirgli di risposarsi in Chiesa, con tutto ciò che questo comporta in termini di posizione personale del credente cristiano cattolico rispetto ai sacramenti.

Dunque, anziché individuare un ordine pubblico "speciale", sarebbe opportuno, innanzitutto, per sgomberare il campo da falsi pregiudizi, che il Legislatore italiano finalmente raccogliesse l'invito di Cassazione 1988 e intervenisse su aspetti (quelli economici) di sua esclusiva competenza. Come sarebbe pure opportuno che, nell'attesa o in mancanza del suddetto intervento, gli stessi Giudici delle Corti d'Appello facessero – in eventuali e sporadici casi-limite – "buon uso" della disciplina in materia di provvedimenti economici provvisori e urgenti o della normativa in materia di matrimonio putativo o, finanche, della stessa giurisprudenza relativa alle coppie di fatto per tutelare il coniuge economicamente debole. Gli strumenti non mancano. Invece si preferisce strumentalizzare l'argomentazione per raggiungere un altro obiettivo, quello di impedire il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

b) del coniuge ateo

Sono pure state invocate, da autorevole dottrina, ragioni di tutela e di non discriminazione del coniuge non (o non più) cattolico in virtù del supremo principio di laicità dello Stato⁴². Se tale principio, però, richiamando il riferimento delle stesse Sezioni Unite alla sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 1989, "*implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale*", perché la relativa tutela non dovrebbe rivolgersi anche al coniuge cattolico che ha visto naufragare il

⁴² N. COLAIANNI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, cit., p. 48.



proprio matrimonio (del quale ha ottenuto la dichiarazione di nullità dal tribunale ecclesiastico)? Anche tale coniuge ha tutto il diritto di professare liberamente il proprio credo, di essere messo nelle condizioni di poterlo fare e di poterne esercitare i riti (compreso quello di risposarsi in Chiesa e di poter far riconoscere questo matrimonio in Italia). Tanto più che nel momento in cui le parti si sono sposate secondo il rito cattolico hanno scelto, entrambe, la disciplina del matrimonio concordatario con tutto ciò che essa comporta anche in termini di giurisdizione. Hanno, cioè, entrambe, optato per un regime specifico, quello canonico, per il quale il matrimonio è un contratto che, in presenza di un impedimento o di un vizio (del consenso o di forma) nel suo momento genetico, è nullo.

A ciò aggiungasi che non si può determinare un contrasto con l'ordinamento civile sul piano del principio di ordine pubblico anche perché tra le "specificità" del diritto canonico di cui si deve tenere conto ai sensi della anzidetta disposizione del Protocollo Addizionale, rientra sicuramente la imprescrittibilità delle azioni di nullità matrimoniale. E l'imprescrittibilità dell'azione di nullità contrattuale non è istituto sconosciuto o estraneo all'ordinamento italiano.

6 - Conclusioni

L'ordine pubblico costituisce un limite ai diritti dei consociati solo in funzione dei valori fondamentali su cui si fonda e che caratterizzano l'ordinamento giuridico. Non può essere utilizzato per privare i cittadini italiani della libertà religiosa matrimoniale in nome di un principio di laicità che, così interpretato, risulta del tutto anacronistico e non rispondente a quello delineato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Da un punto di vista generale è corretto affermare che la clausola di ordine pubblico dà allo Stato, per mezzo dei suoi giudici, la facoltà, anzi, un vero e proprio obbligo di negare il riconoscimento di una sentenza straniera o comunque esterna, per preservare la coerenza e l'armonia interna del proprio ordinamento. Tale obbligo sarebbe certamente violato ove il giudice, pur dando atto del *vulnus* che la coerenza del nostro ordinamento subirebbe in conseguenza del riconoscimento di una sentenza straniera, non tenesse conto del limite⁴³. Sarebbe però anche

⁴³ Questa ipotesi è altamente verosimile se solo si pensa alle posizioni recentemente assunte da molte leggi straniere in tema di matrimonio e di famiglia e di tensioni anche all'interno del nostro ordinamento. Al proposito cfr. Cass. 15 marzo 2012 n. 4184, a



violato nell'ipotesi opposta del giudice che propendesse con troppa facilità a invocare il suddetto limite.

Invero, in Italia sembra prevalere, almeno nella materia che in questa sede interessa, proprio quest'ultimo rischio⁴⁴.

Non solo.

Se la clausola dell'ordine pubblico comporta, di per sé, il conferimento al giudice di margini piuttosto ampi di discrezionalità quanto all'accertamento degli elementi che configurano il contrasto con i principi del nostro ordinamento, è nell'uso di questa discrezionalità che il giudice deve (o, quanto meno, dovrebbe) mostrare equilibrio⁴⁵. Come parametro di valutazione egli dovrebbe cioè adottare non una norma isolatamente considerata (come, nel caso in esame, in materia di adozione) ma, come si è già detto, i principi fondamentali dell'ordinamento. E dovrebbe considerarli nella loro interezza o anche, eventualmente, in uno specifico settore ma tenendo presenti i connotati economici, sociali, morali e anche politici che li caratterizzano. Potrebbe anche, a volte, invocare la singola norma ma solo ove essa risulti particolarmente espressiva o esemplificativa dei suddetti principi.

Invece, si ribadisce, l'impressione che suscita la sentenza n. 16379 del 2014 è che l'Alto Consesso sia andato a cercare espressamente una norma funzionale al proprio obiettivo, l'abbia reperita in materia di adozione e l'abbia utilizzata non perché in se stessa idonea a esemplificare i principi del nostro ordinamento giuridico o importanti valori etici o sociali e giuridicamente imprescindibili ma solo per far scattare la "trappola" dell'ordine pubblico.

Tale principio, infatti, impedisce il riconoscimento delle sole sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e non anche, ad esempio,

proposito del matrimonio di una coppia omosessuale italiana celebrato in Olanda, precisa che *"l'intrascrivibilità di tale atto dipende non già dalla sua contrarietà all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 396 del 2000 [Ordinamento dello stato civile] – come invece originariamente affermato dall'ufficiale dello stato civile di Latina a giustificazione del rifiuto di trascrizione, in conformità con le menzionate circolari emanate dal Ministero dell'interno, ma dalla previa e più radicale ragione ... della sua non riconoscibilità come atto di matrimonio nell'ordinamento giuridico italiano. Ciò che, conseguentemente, esime il Collegio dall'affrontare la diversa e delicata questione dell'eventuale intrascrivibilità di questo genere di atti per la loro contrarietà con l'ordine pubblico"* (punto 2.2.3).

⁴⁴ Cfr. **F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO**, *Diritto internazionale privato e processuale*, I, cit., p. 260.

⁴⁵ Cfr. al riguardo le considerazioni pienamente condivisibili di **E. GIACOBBE**, *Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale: tra diritto positivo e diritto vivente*, in **AA. VV.**, *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 1.



delle sentenze straniere di divorzio o comunque di scioglimento del vincolo coniugale. Ancora, esso sembra particolarmente privo di senso nel momento in cui, in Italia, le parti possono divorziare in soli sei mesi. Inoltre, esso impedisce la delibazione anche se, nel frattempo, le parti hanno divorziato o comunque si sono separate e, dunque, non costituiscono più una famiglia (come sempre accade quando le parti o una di esse si rivolge al tribunale ecclesiastico per ottenere la nullità del proprio matrimonio). Infine, esso è valido, a quanto è dato rilevare, solo per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche.

In tale contesto le Sezioni Unite hanno di fatto posto le fondamenta di un nuovo “ordine pubblico concordatario”, ben diverso e anzi opposto a quello auspicato dalla dottrina precedentemente richiamata. Esso appare ben più restrittivo non solo del c.d. ordine pubblico internazionale, operante cioè nel sistema del diritto internazionale privato, ma anche del c.d. ordine pubblico italiano interno, ammesso che tale distinzione abbia ancora senso ai nostri giorni.

Abstract: In the decision n. 16379/2014, the Italian Supreme Court states that three years of conjugal life is an obstacle to the exequatur procedure of the ecclesiastical sentences of nullity of marriage. This statement has already been supported by other decisions taken by the Court during 2015 and has *de facto determined* a new public policy, valid only for ecclesiastical sentences but not, for example, applicable to judgments made abroad. This new public policy is more restrictive than both the international public policy and the Italian public policy.

Key words: *exequatur* procedure, ecclesiastical sentences, nullity of marriage, conjugal life, public policy